

Codice A1816A

D.D. 9 maggio 2016, n. 1065

Legge Regionale 10.02.2009 N. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R 8/R del 20.9.2011 e s.m.i. - Richiedente: Comunita' Montana Valli Grana e Maira (prov.Cuneo) - Interventi selvicolturali nei Comuni di CANOSIO - localita' Costa di Piegu' e STROPPO - localita' Manossa - Istanza N. 29985/2016

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Comunita' Montana Valli Grana e Maira (CN) (nella persona dell'Arch. Valeria Abello, Tecnico area manutentiva – Urbanistica), in data 23/02/2016 – assunta al Protocollo n. 8394/A1816A;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 05/05/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

| Tipologia forestale. | Superfici e da progetto ha. | Superficie ammessa ha. |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| - Fustaia di larice | 6,2826 | 6,2826 |
| | | |
| Totale | 6,2826 | 6,2826 |

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Comunita' Montana Valli Grana e Maira (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Canosio

(località Costa di Piegù) e Stropo (località Manossa), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

| Tipologia forestale. | Superficie da progetto ha. | Superficie ammessa ha. |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| - fustaia di larice | 6,2826 | 6,2826 |
| | | |
| Totale | 6,2826 | 6,2826 |

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

| Comune | Sez. Cens. | Foglio | Particella | Sup. catastale (ha) | Sup. intervento (ha) |
|---------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| Canosio | === | 24 | 2 | 72,5030 | 2,5120 |
| Stropo | === | 2 | 25 | 7,4842 | 0,6979 |
| Stropo | === | 2 | 26 | 58,3583 | 2,9880 |
| Stropo | === | 6 | 5 | 10,3974 | 0,0847 |

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 6,2826 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

– si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da abbattere relativo al lotto di Canosio che prevede il prelievo di n. 107 piante di larice;

– si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da abbattere relativo al lotto di Stropo che prevede il prelievo di n. 184 piante di larice;

– il numero complessivo di piante da prelevare sui 2 lotti risulta pari a 291;

– il n. di piante vive (tutto e solamente castagno) prelevato con l'intervento è pari a 24866; quello delle piante morte è pari a 21337;

– approvare il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 368 mc (198 mc sul lotto di Canosio e 440 mc sul lotto di Stropo); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

– prima dell'inizio dei lavori su entrambi i lotti, dovrà essere effettuata la martellata sulle piante da abbattere e redatti i relativi piedilista che gli stessi dovranno essere inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte (Sportello Forestale); qualora tali piedilista non

coincidano con quelli allegati alla documentazione progettuale approvata, e dovessero rilevarsi differenze nel numero delle piante da abbattere e/o nella relativa massa, dovrà essere presentata apposita richiesta di variante da sottoporre ad approvazione al Settore sopra citato;

– il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante di larice contrassegnate e successivamente martellate; non potranno essere tagliate le piante di specie diversa da quelle di larice;

– si approvano i 2 piedilista relativi alle piante da rilasciare a tempo indefinito per la biodiversità, uno relativo al lotto di Canosio e l'altro a quello di Stroppo, che prevedono la conservazione a tempo indefinito di n. 26 piante (18 vive e 8 morte in piedi);

– per quanto attiene al lotto di Canosio, ricadente nella ZPS n. IT1160062 “Alte Valli Stura e Maira”, i lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco dovranno essere sospesi nel periodo di “silenzio selvicolturale” previsto dalle Misure di conservazione, dal 1 maggio al 15 luglio di ogni anno;

– degli interventi meramente manutentivi da effettuarsi sulla viabilità forestale permanente esistente, ai sensi dell'art. 48 del regolamento forestale; qualora fossero necessari interventi che superano i limiti in esso stabiliti - movimenti di terra superiori a 100 mc/ha per ha di intervento – dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

– qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

– il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

– particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

– i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

– uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

– durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

– ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
 - per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
 - entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianpiero CERUTTI